

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE MOTIVAZIONI INERENTI ALLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ICI

Il Consiglio di Stato, sez. V, si è recentemente (decisione 20 maggio – 10 luglio 2003 n.5203) pronunciato in merito all'obbligo di motivare le delibere di approvazione delle aliquote ICI; più in particolare la pronuncia ha esaminato, per quanto qui interessa, censure per difetto di motivazione e di istruttoria formulate avverso una deliberazione di Giunta avente il predetto oggetto. Vale la pena segnalare che il Tribunale amministrativo regionale adito in prima istanza aveva accolto il ricorso ritenendolo fondato in relazione a dette censure.

Il giudice di appello ha rilevato che la delibera stabiliva l'applicazione di un'aliquota entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalle vigenti disposizioni senza motivare in modo specifico l'adozione della misura prescelta. Ciò posto, il Consiglio, richiamando l'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1990 n.241, per il quale *«la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale»*, ha rilevato “che il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo tra quattro e sei (...per mille...), più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; e del resto onerare il Comune di una simile incombenza equivarrebbe a introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione dell'imposta, che la legge non ha previsto”

pratico di una certa rilevanza concernente il nuovo modello di dichiarazione ICI 2002.

Tenuto conto delle innovazioni apportate al modello (ed in particolare per il fatto che nel riquadro “dati identificativi catastali immobili” non viene più richiesto il “numero” ma la “particella”) è stato precisato che:

- qualora non sia disponibile il dato catastale aggiornato il contribuente può indicare il “numero” in luogo della “particella” (come peraltro già indicato nelle istruzioni alla compilazione del predetto modello);
- nel caso in cui il singolo terreno sia composto da varie particelle il contribuente può evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle precisando tale circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle “Annotazioni”, assolvendo in tal modo all’obbligo di completezza dei dati da dichiarare.

Al fine di fornire al Comune quanti più dati possibili per individuare gli immobili in questione e verificare quindi il corretto adempimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, viene infine indicato che quest’ultimo – “ove ciò possa rappresentare una semplificazione” – può comunque allegare alla dichiarazione copia della visura catastale aggiornata.

I CRITERI APPLICATIVI DELLA TARSU NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione (sez. trib., 11 febbraio – 11 giugno 2003 n.9309) si è recentemente espressa in merito all’applicazione della Tassa smaltimento rifiuti alle attività produttive.

Tenuto conto del caso trattato, è stato quindi precisato che la previsione dell’art.62, c.1, del D.Lgs. n.507/1993, per il quale la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte – “a qualsiasi uso adibite” – ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, ha

carattere generale, e tale carattere può subire solo le deroghe indicate nel secondo comma dello stesso articolo.

In merito all'esclusione dal tributo delle pertinenze vale la pena ricordare che occorre riferirsi alla nozione di queste contenuta nell'art.817 del Codice civile, e quindi che per la sussistenza del vincolo pertinenziale sono necessari l'*elemento oggettivo* (nel senso che una cosa accessoria deve essere destinata a servizio od ornamento di una cosa principale) e l'*elemento soggettivo* (tale destinazione deve rispondere all'effettiva volontà dell'avente diritto). L'accertamento della sussistenza o meno di tale vincolo è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazioni esauriente ed immuni da vizi logici ed errori di diritto, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza cui è fatto riferimento.

Per quanto concerne le deroghe di cui al citato secondo comma, peraltro, la Cassazione evidenzia il fatto che non sono caratterizzate dall'automaticità ma devono di volta in volta essere dedotte nella denuncia originaria o di variazione ed essere poi accertate in via amministrativa. La deroga è costituita, in buona sostanza, dall'accertamento dell'oggettiva incapacità (per gli specifici motivi indicati dalla norma: "loro natura", "particolare uso" ovvero "non utilizzabilità") delle aree e/o dei locali a produrre rifiuti, accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere fondata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.

Infine la Corte ha precisato che la tassa attiene soltanto allo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli che rientrano nelle tipologie agli stessi assimilate, ed è dovuta unicamente per le aree idonee a produrre tali rifiuti. Conseguentemente nelle ipotesi di inidoneità delle aree a produrre detti rifiuti, accertate con le modalità stabilite dal sopra richiamato secondo comma, l'applicazione della tassa non urta con il divieto di doppia imposizione se il contribuente abbia richiesto al Comune di procedere anche allo smaltimento dei rifiuti che sarebbe soggetti, invece, alla cennata deroga.

L'approfondimento su ... TOSAP E CANONI D'USO

Il Consiglio di Stato ha recentemente (sez. V, 4 giugno 2003 n.3063) confermato che la Tosap è cumulabile col canone di concessione di suolo pubblico attesa la diversità di natura dei due istituti.

Il canone trova, infatti, la sua giustificazione nella necessità per l'ente pubblico proprietario del terreno di trarre un corrispettivo per l'utilizzo esclusivo e per l'occupazione dello spazio concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a terzi, mentre la tassa è istituto di diritto tributario dovuta al Comune quale ente impositore al verificarsi di determinati presupposti ritenuti dal legislatore indicatori di capacità contributiva.

Il Consiglio ha quindi ritenuta legittima la determinazione comunale di assoggettare ad un canone di occupazione del suolo pubblico i banchi di un mercato rionale collocati negli appositi luoghi messi a disposizione dei relativi operatori da parte dell'ente. Nella stessa sentenza, ed in conformità a quanto espresso dallo stesso Consiglio e richiamato nel primo paragrafo della presente lettera, è stato ritenuto che l'atto comunale che assoggetta i fruitori del suolo pubblico al canone, avendo natura di provvedimento a contenuto generale e normativo, non deve essere assistito da una puntuale motivazione.

La richiamata pronuncia ben si colloca nel prevalente indirizzo giurisprudenziale ed interpretativo per il quale gli enti locali possono applicare il canone per uso od occupazione di strade in aggiunta alla Tosap, tenuto conto della loro differente natura (R.M. 6 maggio 1967, n.2/2506 e 28 novembre 1979, n.4/3563), con criteri di commisurazione determinati con atto generale od anche con atti puntuali (C.d.S., sez. IV, 22 aprile 1996 n.523).

Cordiali saluti.

Luglio 2003